

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. dr. Anna Carla Catalano | Presidente rel. |
| 2. dr. Rosa Bernardina Cristofano | Consigliere |
| 3. dr. Edoardo Cilenti | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.1.2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 485/2016 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come da procura generale notarile alle liti dall'Avv.to L. Cuzzupoli ed unitamente a questi elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Galileo Ferraris, n. 4

APPELLANTE

E

Sciorio Camilla rappresentata e difesa dall'Avv. G. Di Caterino con cui elett.te domicilia in San Marcellino al c.so Europa n.337

APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

Nonché

Agenzia delle entrate-riscossione, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Mastroberti con cui elett.te domicilia in Napoli al c.so Novara n.53

FATTO E DIRITTO

Con ricorsi, poi riuniti, depositati presso il Tribunale di S. Maria C.V. Sciorio Camilla propose opposizione avverso l'avviso di addebito con il quale l'Inps le aveva intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 41.915, a titolo di contributi IVS e connesse sanzioni civili, dovuti nella sua qualità di coltivatore diretto per gli anni dal 2004 al 2010. Dedusse che con verbale di accertamento le era stata riconosciuta la qualifica di coltivatore diretto ed assoggettata agli obblighi contributivi per gli anni '04/'08 per euro 18.547,97 e sempre con il medesimo verbale veniva qualificata coadiuvante e coltivatrice diretta anche la di lei sorella, che invece era bracciante agricola. Espose che le era stata notificata in data 27.10.14 anche comunicazione di iscrizione ipotecaria su quote di immobili di sua proprietà e assunse di aver cessato ogni attività dal 1.1.09.



Instauratosi il contraddittorio, il Giudice adito, , con sentenza del 17.2.16 n.470, accolse le opposizioni condannando dell'Inps al pagamento delle spese processuali.

A fondamento della decisione il Tribunale da una parte aveva ritenuto l'opponente non tenuta a versare i contributi per gli anni '09 e '10 avendo la Sciorio cessato l'attività sin dall'1.1.09; dall'altra parte riteneva che l'Istituto previdenziale non avesse adeguatamente provato la insussistenza del rapporto di subordinazione relativamente alla posizione di Sciorio Anna Rita, iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli e tenuta, in quanto tale, al pagamento dei relativi contributi.

Avverso detta decisione l'Istituto appellante ha proposto tempestivo appello con ricorso depositato in data 8.3.2016 deducendo, sulla base di plurime argomentazioni, l'erroneità della ricostruzione giuridica e fattuale operata dal primo giudice. In particolare ha sostenuto che nessuna contestazione vi era stata in relazione ai contributi dovuti dalla Sciorio come coltivatrice diretta per gli anni '04/09, che era dalle stesse dichiarazioni rese in sede di ispezione che si ricavava la sussistenza degli obblighi contributivi sia in relazione a Sciorio Camilla, svolgente attività di coltivatrice diretta in modo prevalente ed abituale, che in relazione alla sorella Anna Rita, il cui apporto manuale ed abituale all'interno dell'azienda era stato ammesso dalla stessa parte oggi appellata.

Ha, quindi, concluso come in atti chiedendo l'accoglimento del gravame e quindi, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite del doppio grado.

Notificato l'appello, si è costituita Sciorio Camilla resistendo al gravame e proponendo appello incidentale quanto alla richiesta di risarcimento danni subiti a seguito dell'illegittima iscrizione ipotecaria, richiesta respinta dal primo Giudice.

All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo in atti.

Va preliminarmente dichiarata l'improcedibilità dell'appello incidentale.

Ed invero nel rito del lavoro, l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti. (Cass. N.837/16).

Quanto all'appello principale, lo stesso è fondato per quanto di ragione.

Va da subito precisato che Sciorio Camilla nell'opporsi all'avviso di addebito ha contestato il pagamento dei pretesi contributi per il periodo successivo alla cessazione di attività avvenuta in data 1.1.09 e in relazione ai contributi relativi alla sorella Anna Rita, che era stata qualificata come coadiuvante.

Nel caso di specie, quindi, alcuna contestazione risulta essere stata fatta per le pretese somme dall'Inps in relazione ai contributi richiesti per la qualità di coltivatore diretto per gli anni '04/'08.

Il Tribunale, quindi, erroneamente ha annullato l'iscrizione a ruolo nella sua interezza, posto che certamente risultano dovuti, in quanto giammai contestati, i contributi relativamente alla posizione di Sciorio Camilla, laddove invece nessuna censura può essere avanzata alla decisione nella parte in cui è stata annullata la contribuzione richiesta per la posizione di Sciorio Anna Rita, bracciante agricola, regolarmente iscritta nelle relative liste, attesa la mancata prova, incombenza sull'istituto



previdenziale, dell'insussistenza della subordinazione, non essendo all'uopo sufficiente la mera dichiarazione resa nell'immediatezza dell'accertamento da parte di Sciorio Camilla .

L'originario opponente non ha assolto all'onere di contestazione specifica dei crediti azionati in relazione alla propria posizione, avendo unicamente dedotto , quale unico motivo di merito, la circostanza di aver cessato l'attività nell'anno '09.

In tal modo ella ha contravvenuto agli oneri assertivi posti dal citato art. 416 cpc a carico del convenuto / in senso sostanziale , secondo la circolarità degli oneri nel rito del lavoro innanzi espressi, non avendo preso posizione specifica né opposto alcuna contestazione nel merito se non quella di aver cessato ogni attività a partire , però, dall'anno 2009.

Ne deriva, quindi la legittimità dell'iscrizione dell'Inps nel relativo elenco dei CD per gli anni '04/'08.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va parzialmente accolto con condanna della Sciorio al pagamento dei contributi pretesi dall'Inps sino all'anno '08 ad eccezione della parte relativa alla posizione di Sciorio Anna Rita.

Le spese del grado di giudizio si compensano, atteso l'esito del giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza, quanto all'appello incidentale, dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello principale, condanna la Sciorio al pagamento dei contributi pretesi dall'Inps sino all'anno '08 ad eccezione della parte relativa alla posizione di Sciorio Anna Rita; ferma nel resto la impugnata sentenza 2) dichiara improcedibile l'appello incidentale ;compensa le spese di lite tra le parti;

-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza, quanto all'appello incidentale, dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Napoli 14.1.19

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(DR. ANNA CARLA CATALANO)

